

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
18	18-03-2020

OGGETTO:	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ULTERIORI MISURE STRAODINARIE ED URGENTI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO
-----------------	--

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

PREMESSO CHE

In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ;

In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;

Con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Il 3 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato le misure operative che definiscono il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Con Decreto n. 3 del 27.02.2020 il Sindaco, al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività dell'Ente connesse all'emergenza sanitaria, ha costituito un "Ufficio per la gestione dell'emergenza sanitaria";

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che sostituisce i precedenti Decreti del 1 e 4 marzo 2020, sono state emanate misure eccezionali ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato le Ordinanze nn. 3 e 4 del 26.02.2020, 6 e 7 del 06.03.2020 e 8 del 08.03.2020 per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;

Con nota prot. n. 149657 del 08.03.2020 dell'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza Epidemiologica da COVID-2019 (istituita con P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020), sono state date indicazioni operative per la gestione dell'Emergenza Sanitaria alla luce dei vari provvedimenti che si sono susseguiti in data 08.03.2020;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, le limitazioni previste all'art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale e, conseguentemente, al territorio del Comune di Santa Maria a Vico;

In data 08.03.2020, giusta decreto sindacale n. 4/2020, è stato istituito il COC – Centro Operativo Comunale la cui organizzazione è ivi dettagliata;

Con decreto sindacale n. 5/2020 è stato attivato il COC al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria sul territorio comunale;

VISTO CHE:

Il Sindaco è autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, nonché autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo n. 1/2018;

Il sindaco ha altresì il dovere, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica ai dell'art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;

Il sindaco, quale autorità sanitaria, ha già adottato specifiche restrizioni ed inviti per il territorio comunale con Direttiva Sindacale n. 1/2020 del 05.03.2020 e con Ordinanze n. 13 e 15 del 10.03.2020;

Il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più restrittive limitazioni per le attività commerciali e per la circolazione delle persone fisiche;

Nonostante i provvedimenti adottati sono stati comunicati, nel giro di due giorni, ben tre casi positivi, che si aggiungono al primo del 8 marzo scorso;

RITENUTO, pertanto, necessario, nell'ambito del principio di massima precauzione adottare autonomo provvedimento sindacale finalizzato a ridurre ulteriormente le occasioni di circolazione delle persone idoneo a garantire la massima tutela del bene primario della salute pubblica;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

DATO ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020) e dal Presidente della Regione Campania;

ACCERTATO che per alcune attività è impossibile il rispetto dell'art. 1 comma 10 del DPCM del 11 marzo 2020;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 e l'art. 3 del D.L.vo n. 1/2018;

ORDINA

fino al 25 marzo 2020 e ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei ministri con DPCM del 08.03.2020, come modificato dal DPCM del 09.03.2020 ed integrato dal DPCM del 11 marzo 2020, e dal Presidente della Regione Campania con ordinanze n. 8/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020 e 16/2020, salvo ulteriori provvedimenti,

1. La sospensione dei cantieri edili e mobili, con l'eccezione dell'esecuzione di lavori urgenti finalizzati all'eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità e/o a garantire la funzionalità degli impianti al servizio delle abitazioni;
2. La sospensione della vendita al dettaglio presso gli esercizi commerciali non rientranti nelle seguenti categorie: generi alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, elettronica, edicole e tabacchi; è consentita la vendita all'ingrosso;
3. È sospesa sul territorio comunale la vendita dei "Gratta e Vinci" cartacei e prodotti analoghi e assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
4. È sospeso sul territorio comunale l'esercizio del gioco del lotto e assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
5. La sospensione delle attività degli studi professionali, con l'eccezione degli studi medici e/o del settore sanitario;
6. Il divieto di utilizzo contemporaneo dell'autovettura privata e non aziendale da parte di persone non conviventi; il presente divieto non opera per le autovetture destinate al trasporto di beni di prima necessità presso le famiglie indigenti e per le autovetture del personale sanitario, delle Forze

dell'Ordine e di protezione civile;

INFORMA CHE

La sanzione per chi viola i divieti e/o le sospensioni di cui alla presente ordinanza è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);

Per le attività commerciali che violano le disposizioni di cui alla presente ordinanza è comminata la sospensione dell'attività e delle correlate sanzioni accessorie.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

Che la presente ordinanza, a cura dell'Unità Responsabile del COC, sia trasmessa a:

- § Prefettura di Caserta
- § ASL CE1 – UOPC di San Felice- Arienzo;
- § Regione Campania - Unità di Crisi Regionale;
- § Camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta;
- § Stazione dei Carabinieri;
- § Polizia di Stato;
- § Polizia Municipale;

di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line fino al 25 Marzo 2020.

di darne diffusione sul sito istituzionale dell'Ente, pagina Facebook del comune a cura del Responsabile della funzione informazione e comunicazione del COC;

DA' MANDATO

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico per la verifica dell'ottemperanza alla presente.

Santa Maria a Vico. 18.03.2020

Il Sindaco
F.to Andrea Pirozzi

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.